SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 5

Banca d'Italia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 marzo 2012, n. **38**.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43».

Art. 2.

*Introduzione dell'articolo 50-*bis *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

«Art. 50-*bis*. – (*Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero*). – *1*. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-*bis*, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 717):

Presentato dall'On. Marco FEDI ed altri.

Assegnato alla XI Commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 9 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni I, III, V e VII.

Esaminato dalla XI Commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 4 febbraio 2009, 11 marzo 2009, 6, 14, 26 maggio 2009, 2 luglio 2009.

Nuovamente assegnato alla XI Commissione (lavoro pubblico e privato), in sede legislativa il 27 ottobre 2009 con pareri delle Commissioni I, III, V e VII.

Esaminato dalla XI Commissione (lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, ed approvato il 28 ottobre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1843):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 novembre 2009 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 maggio 2010, 27 ottobre 2010 e 10, 16 novembre 2010.

Esaminato in Aula il 19 gennaio 2011 ed il 26 gennaio 2011 deliberato il rinvio in 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 aprile 2011, 3, 24 maggio 2011, 15, 22 giugno 2011, 6 dicembre 2011 e 14 febbraio 2012.

Esaminato in Aula il 6 marzo 2012 ed approvato definitivamente, con assorbimento A.S. 978 (On. Mirella GIAI) il 15 marzo 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O., come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 42.

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro (Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

3-*bis*. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione. tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'àmbito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.".

Note all'art. 2:

Per i riferimenti del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nella nota all'articolo 1.

12G0055

LEGGE 29 marzo 2012, n. **39**.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche tabellari

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;

b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello;

c) nel circondario del tribunale di Urbino è inserito il comune di Montecopiolo;

d) nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria è soppresso il comune di Montecopiolo;

e) nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria è inserito il comune di Montecopiolo.

Art. 2.

Disciplina dei procedimenti pendenti

1. Le disposizioni della presente legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 3.

Modifiche delle piante organiche

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2124):

Presentato dal sen. Filippo BERSELLI ed altri il 21 aprile 2010.

Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede referente, il 4 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente l'8 e il 15 giugno 2010.

Esaminato in aula il 22 febbraio 2011 ed approvato il 2 marzo 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4130):

Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 13, 19, 26 e 28 luglio 2011.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2012 ed approvato con modificazioni, il 17 gennaio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 2124-B):

Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede referente, il 19 gennaio 2012 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 25 gennaio 2012 e il 7 febbraio 2012.

Esaminato in aula il 21 febbraio 2012, 6 marzo 2012 ed approvato l'8 marzo 2012.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificata dalla legge 1° febbraio 1989, n. 30 (Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate), come ulteriormente modificata dalla presente legge, è il seguente:

«Tabella A

(Articolo 1)

Sedi delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle Preture della Repubblica.

I - Corte d'appello di ANCONA

Corte di Assise di appello - Tribunale di sorveglianza - Tribunale per i minorenni

(*Omissis*).

6. Tribunale di Pesaro

Corte di Assise

Pretura di Pesaro: Barchi, Cartoceto, Fano, Fratterosa, Gabbicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio, Sant'Angelo in Lizzola, Serrungarina, Tavullia.

7. Tribunale di Urbino

Pretura di Urbino: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino.

(*Omissis*).

III - Corte d'appello di Bologna

Corte di Assise di Appello - Tribunale di sorveglianza - Tribunale per i minorenni

(*Omissis*).

9. Tribunale di Rimini

Corte di Assise

Pretura di Rimini: Bellaria e Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sant'Arcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio.

(*Omissis*).».

12G0058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 20067 del 9 marzo 2012, che ha disposto per il 15 marzo 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 20067 del 9 marzo 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari all'1,405%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,599.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,917% e al 2,392%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A04158

DECRETO 16 marzo 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 20066 del 9 marzo 2012, che ha disposto per il 15 marzo 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 20066 del 9 marzo 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 92 giorni è risultato pari allo 0,492%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,874.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,001% e all'1,483%.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A04159

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Alberto Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Alberto Andrea, nato il 25.5.1973 Vercelli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto le-

gislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi di Milano in data 2.12.2002;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre colegio de Abogados de Lorca" come attestato in data 1.2.2011;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17.11.2011

Decreta:

Al Sig. Alberto Andrea, nato il 25.5.1973 Vercelli, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A03977

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandru Somlea Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora SOMLEA Camelia, nata a Tirgu Mures (Romania) il 1 giugno 1975, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist nivel 3 avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Calan nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere; Rilevato che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo SANDRU Camelia (coniugata SOMLEA) Camelia;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 31 novembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha

completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist nivel 3 avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Calan nell'anno 2011 dalla signora SANDRU Camelia, coniugata SOMLEA, nata a Tirgu Mures (Romania) il 1° giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La richiedente, signora SOMLEA Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. *il direttore generale:* BISIGNANI

12A03733

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 aprile 2012.

Riparto tra l'INPS, congiuntamente al soppresso INPDAP e l'INAIL, dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro» ed, in particolare, gli articoli 1 e 55;

Visto l'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)», laddove dispone che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti, l'INPS, l'INPDAP e INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, e demanda ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione del riparto degli importi di cui sopra tra gli enti citati, nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il richiamato decreto, stabilendo che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal medesimo comma sono versate annualmente, entro la data stabilita con il predetto decreto, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e la loro contestuale incorporazione nell'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati con effetto dal 1° gennaio 2012 e che limita l'attività dell'INPDAP e dell'ENPALS agli atti di ordinaria amministrazione dal 6 dicembre 2011 - data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 - sino al 31 dicembre 2011;

Viste le spese di funzionamento esposte nel bilancio preventivo per l'annualità 2012 dell'INPS, per un importo complessivo pari ad € 3.116.069.345,15; del soppresso INPDAP, per un importo complessivo pari ad € 614.608.600,00; dell'INAIL, per un importo complessivo pari ad € 910.936.991,00, riferite alle seguenti Categorie: I^, II^, IV^;

Tenuto prioritariamente conto dell'ammontare complessivo delle suindicate spese di funzionamento dell'INPS congiuntamente all'INPDAP, nonché dell'INAIL, sulla base degli importi complessivi sopra indicati;

Tenuto, altresì, conto dell'incorporazione dell'INPDAP nell'INPS e dei relativi risparmi di spesa che tale processo di incorporazione dovrà comportare, secondo le previsioni del comma 8 dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni previste dal richiamato art. 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011, con l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca il riparto dell'importo dei risparmi di spesa previsti dal primo periodo del comma 66 del citato art. 4 tra l'INPS, congiuntamente al soppresso INPDAP, e l'INAIL e che individui il capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a cui sono versate annualmente le somme provenienti dalle suddette riduzioni di spesa, nonché la data entro la quale tale versamento deve essere effettuato;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle riduzioni di spesa previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 tra l'INPS e l'INAIL.

1. La percentuale di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, derivanti dalla razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, è posta, per gli anni 2012 e 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, per il venti per cento a carico dell'INAIL e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS, con riferimento alle categorie indicate nelle premesse riferite ai bilanci di previsione 2012.

Art. 2.

Versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa

1. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 1 sono versate, a cura dell'INAIL e dell'INPS, per quanto di competenza, sul capitolo 3670 Capo 27, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali", entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Roma, 3 aprile 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A04160

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 2012.

Recepimento della direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE, che modifica, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE, relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 229 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106, del citato codice della strada, ed in particolare i commi 5 e 7, che, tra l'altro, rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di attuazione, tra l'altro, della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980, n. 80/720/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1987, n. 24, S.O., e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione, tra l'altro, della direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986, n. 86/297/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza di trattori ed alla relativa protezione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1989, n.217, S.O, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2005, n. 88, S.O., e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva del Consiglio 4 marzo 1974, n. 74/152/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1981, n.133, S.O.;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/173/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1992, n. 12, S.O.;

Vista la direttiva 2009/60/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, versione codificata, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 30 luglio 2009, n. L198;

Vista la direttiva 2009/144/CE del 30 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, versione codificata, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 30 gennaio 2010, n. L 27;

Vista la direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 9 settembre 2010, n. L 238;

Considerato che le direttive 2009/60/CE e 2009/144/CE sono versioni codificate, per le quali non è prevista la trasposizione nell'ordinamento interno

ADOTTA
il seguente decreto

(Testo rilevante ai fini
dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Ai fini dell'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di attuazione della direttiva 80/720/CEE, e successive modificazioni, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera 1), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

2. Ai fini del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

3. In base a quanto stabilito nei commi 1 e 2, il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di cui al comma 1, si applica alle categorie dei trattori T1, T3 e T4, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE e non si applica ai trattori di categoria T4.3, qualora il punto di riferimento del sedile del guidatore, quale definito nell'allegato II della direttiva 2009/144/CE, versione codificata, disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.

4. L'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987 di cui al comma 1 è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/297/CEE, è così modificato:

a) all'art. 1, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente: «*a)* le prese di forza dei trattori e le relative protezioni»;

b) l'allegato I, Capi I e II, è sostituito dall'allegato II del presente decreto.

2. Ai fini del decreto di cui al comma 1, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera 1), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

3. Ai fini del decreto di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

Art. 3.

1 . L'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, è modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.

Art. 4.

1. Ai fini dell'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 74/152/CEE, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera 1), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

2. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di cui al comma 1, si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.

4. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di cui al comma 1, è modificato conformemente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 5.

1. Ai fini dell'art. 1, lettera *h)*, del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera *l)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

2. Ai fini del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

3. Il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di cui al comma 1, si applica alle categorie dei trattori T1, T3 e T4, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

4. L'allegato 8, Capo II, del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di cui al comma 1, è modificato conformemente all'allegato V del presente decreto.

Art. 6.

1. Per le categorie T1, T2 e T3, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 29 settembre 2011 ai nuovi tipi di veicoli e dal 29 settembre 2012 ai veicoli nuovi.

2. Per la categoria T4.3, come definita nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 29 settembre 2013 ai nuovi tipi di veicoli e dal 29 settembre 2016 ai veicoli nuovi.

3. Per le categorie T4.1, T4.2, T5, C, R e S, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano ai nuovi tipi di veicoli nonché ai veicoli nuovi a partire dalle date stabilite all'art. 22, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2012

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 157

ALLEGATO I

L'allegato 1, del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di recepimento della direttiva 80/720/CEE, e successive modificazioni, è modificato come segue:
«I.2. Per tutti i trattori, eccettuati quelli a carreggiata stretta (di larghezza ≤ 1150 mm) e i trattori di categoria T4.3, lo spazio di manovra deve avere una larghezza di almeno 900 mm a un'altezza compresa tra 400 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento e su una lunghezza di 450 mm davanti a tale punto (cfr. figure 1 e 3).
Per i trattori di categoria T4.3 lo spazio di manovra, sopra la zona che si estende 450 mm davanti al punto di riferimento, deve avere una larghezza totale di almeno 700 mm a un'altezza di 400 mm al di sopra del punto di riferimento e una larghezza totale di almeno 600 mm a un'altezza di 900 mm al di sopra del punto di riferimento.»»

ALLEGATO II

L'allegato 1 (Capi I e II) del decreto del ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/297/CEE, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PRESE DI FORZA

1. Definizione e campo di applicazione

1.1. Per "presa di forza" (pdf) si intende un albero esterno del trattore destinato a trasmettere energia di rotazione alla strumentazione.
1.2. La presente direttiva si applica unicamente alle prese di forza di cui al punto 1.1 montate sulla parte posteriore o anteriore del trattore.

2. Domanda di omologazione CE

2.1. La domanda di omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda la presa di forza e la relativa protezione deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario utilizzando la scheda informativa il cui modello figura nell'allegato II, parte 1.
2.2. Essa dcve essere corredata di disegni, in tre esemplari, in scala appropriata e sufficientemente particolareggiata, delle parti del trattore soggette alle prescrizioni della presente direttiva.
2.3. Al servizio tecnico responsabile dell'omologazione va presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare o le parti del trattore considerate essenziali per eseguire le prove prescritte dalla presente direttiva.

3. Scheda di omologazione CE

Per ogni omologazione concessa o rifiutata occorre completare una scheda conforme al modello che figura nell'allegato II, parte 2.

4. Disposizioni generali

Le prese di forza, di cui siano dotati i trattori, devono essere conformi alle prescrizioni del presente allegato.
Ai fini della presente direttiva si applicano le norme di cui ai punti 4.1 e 4.2.

4.1. Disposizioni relative alle prese di forza posteriori

Ai trattori con prese di forza posteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, e della norma ISO 500-2:2004 conformemente alla tabella 1.

Tabella 1							
Applicazione delle norme sulle prese di forza posteriori delle diverse categorie di trattori							
Norma applicabile	T1 C1	T2 C2	T3 C3	T4.1 C4.1	T4.2 C4.2	T4.3 C4.3	T5 C5

ISO 500-1:2004[1][2]	X	--	$X_{1)}$	$X_{1)}$	$X_{1)}$	X	$X_{1)}$
ISO 500-2:2004[3]	--	X	$X_{2)}$	$X_{2)}$	$X_{2)}$	--	$X_{2)}$

X		Norma applicabile.
--		Norma non applicabile.
$X_{1)}$		Norma applicabile ai trattori con carreggiata superiore a 1150 mm.
$X_{2)}$		Norma applicabile ai trattori con carreggiata pari o inferiore a 1150 mm.

4.2. Disposizioni relative alle prese di forza anteriori

Ai trattori con prese di forza anteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 8759-1:1998 conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

Applicazione delle norme sulle prese di forza anteriori delle diverse categorie di trattori

Norma applicabile	T1 C1	T2 C2	T3 C3	T4.1 C4.1	T4.2 C4.2	T4.3 C4.3	T5 C5
ISO 8759-1:1998	X	X	$X_{3)}$	$X_{4)}$	X	$X_{4)}$	X

X		Norma applicabile.
$X_{3)}$		Norma applicabile ai trattori dotati di prese di forza specificate in questa norma.

[1] Nella norma ISO 500-1:2004 l'ultima frase del punto 6.2 non è applicabile.

[2] Per le prese di forza di tipo 3, quando sia possibile ridurre le dimensioni dell'apertura dello scudo protettivo al fine di adeguarlo agli elementi nei quali deve essere inserito, il manuale d'uso deve contenere quanto segue:

- avvertenza relativa alle conseguenze e ai rischi connessi alle dimensioni ridotte dello scudo protettivo,
- istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l'inserimento e il disinserimento delle prese di forza,
- istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l'utilizzo degli strumenti o delle macchine in cui viene inserita la presa di forza posteriore.

–

[3] Ai fini della presente direttiva questa norma si applica anche ai trattori con prese di forza la cui potenza, misurata conformemente alla norma ISO 789-1:1990, è superiore a 20 kW.

X4)		Norma applicabile, eccettuata la clausola 4.2.

CAPO II

PARTE 1

SCHEDA INFORMATIVA N. [...]

a norma dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE per quanto riguarda l'omologazione CE di un trattore in relazione alle prese di forza per trattori

Le seguenti informazioni vanno fornite, ove pertinente, in triplice copia e devono contenere un indice.
I disegni vanno forniti in scala adeguata e con sufficiente grado di dettaglio in formato A4.
Anche eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca/marche (marca depositata dal costruttore):
0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo:

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):

0.4. Categoria del veicolo[4]:
0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:
0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:
4.12. Presa/e di forza (frequenza di rotazione e rapporto con quella del motore) (numero, tipo e posizione):

4.12.1. Presa/e di forza principale/i:

4.12.2. Altra/e:

4.12.3. Protezione/i della presa di forza (descrizione, dimensioni, disegni, foto):

PARTE 2

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione
Comunicazione riguardante

- l'omologazione[5]
- l'estensione dell'omologazione[6]
- il rifiuto dell'omologazione[7]
- la revoca dell'omologazione[8]

---

4 Secondo le definizioni di cui all'allegato II della direttiva 2003/37/CE.
5 Barrare se non pertinente.
6 Barrare se non pertinente.
7 Barrare se non pertinente.

di un tipo di trattore per quanto riguarda la direttiva 86/297/CEE.
Numero di omologazione: ...
Motivo dell'estensione: ...

Sezione I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2. Tipo di trattore:
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul trattore[9]:
0.3.1. Ubicazione della marcatura:
0.4. Categoria del veicolo[10]:
0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:
0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

Sezione II

1. Ulteriori informazioni (se necessarie): cfr. addendum
2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. È allegato l'indice del fascicolo di informazione depositato presso l'autorità competente, che può essere ottenuto su richiesta.

---

8 Barrare se non pertinente.

9 Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di trattore oggetto della presente scheda di omologazione, detti caratteri vanno rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (per esempio ABC?123?).

10 Secondo le definizioni di cui all'allegato II della direttiva 2003/37/CE.

ALLEGATO III

L'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e successive modificazioni, è così modificato:

1) nel capitolo B, parte I, elenco delle direttive specifiche, riga 18.1, colonna T5, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X»;

2) nel capitolo B, appendice 1, la parte II è così modificata:

a) nella riga 2.2, colonna T4.3, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X»;

b) nella riga 17.1, colonna T4.3, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X».

ALLEGATO IV

L'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 74/152/CEE, e successive modificazioni è modificato come segue:
Nel punto 2.2 dell'allegato I della direttiva 2009/60/CE è aggiunto il seguente trattino:
«- per i trattori di categoria T4.3 la lunghezza della piattaforma non è superiore a 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o, se maggiore, posteriore.»»

ALLEGATO V

L'allegato 8, Capo II, del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE, e successive modificazioni), è così modificato:

1) il punto 2.3.2.11 è sostituito dal seguente:

«2.3.2.11. Trattori a carreggiata stretta e trattori di categoria T4.3»;»

2) il punto 2.3.2.11.1 è sostituito dal seguente:

«2.3.2.11.1. Nel caso dei trattori di carreggiata stretta quali definiti all'articolo 1, secondo trattino, della direttiva 87/402/CEE del Consiglio[11] e dei trattori di categoria T4.3 quali definiti nell'allegato II, capitolo B, appendice 1, parte I, della direttiva 2003/37/CE i requisiti del punto 2.3.2.9 non si applicano alla zona situata al di sotto di un piano inclinato posteriormente a 45°, trasversale alla direzione di avanzamento e passante per un punto situato 230 mm dietro al punto di riferimento del sedile (cfr. figura 7). Se esistono parti pericolose in questa zona, vanno opportunamente segnalate sul trattore.»»

[11] GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 1.

12A04090

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2012.

Autorizzazione alla società IEC srl, in Torino, in attuazione della direttiva 89/686/CEE, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti dei dispositivi di protezione individuali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 23 luglio 2010 al n. 95806 con la quale la società IEC Srl con sede legale in via Botticelli, 151 - 10154 Torino, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale già concessa con decreto 12 dicembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2008, n. 3;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla società IEC Srl, è conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Considerato che la società IEC Srl, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, relativo ai dispositivi di protezione individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 2 novembre 2011;

Decretano:

Art. 1.

1. La società IEC Srl con sede legale in via Botticelli, 151 - 10154 Torino, è autorizzata, in conformità agli articoli 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dei sotto elencati dispositivi di protezione individuale di seconda categoria: dispositivi di protezione per l'udito.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha durata triennale.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società IEC Srl con sede legale in via Botticelli, 151 - 10154 Torino; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società IEC Srl, per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 475/1992, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro - si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero
dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

12A04089

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 marzo 2012.

Avvio di una indagine conoscitiva propedeutica alla definizione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo per il triennio 2013-2015, ai sensi dell'art. 45, comma 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 130/12/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 15 marzo 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997 ;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito denominato «Testo unico», e, in particolare l'art. 45 che elenca i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo;

Viste le Comunicazioni della Commissione Europea n. 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee, in lingua italiana, n. C320 del 15 novembre 2001 e n. 2009/C 257/01, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee, in lingua italiana, n. C257 del 27 ottobre 2009, relative all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva;

Vista la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante «Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione»;

Visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana spa per il triennio 2010-2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2011, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Testo unico, prima di ciascun rinnovo del Contratto nazionale di servizio tra la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa e il Ministero dello Sviluppo economico, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, adottate con deliberazione dell'Autorità d'intesa con il Ministro competente, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

Considerato che ai sensi dell'art. 36 del citato Contratto di servizio per il triennio 2010-2012 le parti avvieranno le trattative per la stipulazione del nuovo Contratto di servizio per il triennio 2013-2015 entro il 1° luglio 2012;

Considerato che il prossimo triennio assume una valenza strategica in relazione al mutamento della fruizione dei contenuti audiovisivi e radiofonici indotto dalla digitalizzazione del segnale, dalla distribuzione multipiattaforma e dalla convergenza multimediale e che in tale fase un ruolo chiave può essere rivestito dal servizio pubblico radiotelevisivo in termini di qualità e diversificazione della programmazione, di alfabetizzazione mediatica e di recupero del cultural dividend;

Considerato quanto rilevato dalla Commissione europea nella citata comunicazione n. 2009/C 257/01, che riafferma l'importanza del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva per la vita sociale, democratica e culturale nell'Unione, prevedendo che «l'ampio accesso del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari opportunità ai vari canali e servizi è un presupposto necessario per ottemperare al particolare obbligo delle emissioni di servizio pubblico» e che le medesime «devono beneficiare del progresso tecnologico, estendere al pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e d'informazione e delle nuove tecnologie e intraprendere lo sviluppo e la diversificazione di attività nell'era digitale»;

Considerata l'opportunità, anche ai fini della massima trasparenza e del coinvolgimento della società civile, che ai fini della definizione degli ulteriori compiti del servizio pubblico radiotelevisivo ai sensi del citato art. 45, comma 4, del Testo unico, siano acquisiti i punti di vista di tutti i soggetti interessati;

Ritenuta pertanto l'esigenza di avviare una indagine conoscitiva propedeutica alla definizione delle lineeguida sugli ulteriori obblighi di servizio pubblico per il triennio 2013-2015;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta una indagine conoscitiva propedeutica alla fissazione delle linee-guida sugli ulteriori obblighi di servizio pubblico per il triennio 2013-2015 da definire ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

2. Le modalità di consultazione e il testo contenente gli elementi di interesse dell'Autorità sul tema in esame sono riportati negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel corso dell'indagine conoscitiva l'Autorità può organizzarsi in gruppi di studio ed avvalersi di ulteriori competenze ed esperienze specialistiche. Possono essere, altresì, disposte audizioni dei soggetti interessati, su richiesta di questi ultimi o dall'Autorità stessa. I termini dell'indagine conoscitiva possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati A e B, e integralmente nel sito web dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2012

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MARTUSCIELLO

12A04060

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2011.

Modifica al regolamento del 24 ottobre 2007 in materia di vigilanza prudenziale per le SIM.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «Testo unico»). In particolare, visti gli articoli:

6, comma 1, lettera *a)* del Testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

12, comma 1, del Testo unico, che prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi oggetto, fra l'altro, le materie dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*;

12, comma 2 del Testo unico, che prevede che la capogruppo di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia;

Considerata l'esigenza di recepire la direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, contenente il regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM (di seguito, «Regolamento»);

Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito provvedimento che modifica il regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: SACCOMANNI

ALLEGATO

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 3 dopo la definizione di "operazione fuori bilancio" è aggiunta la seguente definizione:

"**-** *"portafoglio di negoziazione di correlazione",* sotto portafoglio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza composto da posizioni verso cartolarizzazioni e in derivati *nth-to-default* che soddisfano i criteri seguenti:

- i sottostanti sono riferiti ad un indice comunemente quotato, o ad un insieme di nomi, sui quali è possibile stipulare derivati di credito *single name* scambiati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta. A tali fini, un mercato è liquido nella domanda e nell'offerta se sono presenti delle proposte di acquisto e di vendita effettuate in modo indipendente e in buona fede, tali per cui entro un giorno lavorativo possa essere definito un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure con l'ultima proposta di acquisto e di vendita competitiva, e l'operazione possa essere regolata entro un periodo relativamente breve e rispondente alle prassi di mercato per l'operazione in questione;
- non sono: i) ri-cartolarizzazioni (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione I, paragrafo 3 della Circolare 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza per le banche"); ii) opzioni su tranche di cartolarizzazioni; iii) qualunque altro derivato avente come sottostante esposizioni verso cartolarizzazioni il cui *pay-off* non sia proporzionale ai pagamenti della tranche sottostante. Inoltre, non devono avere come sottostanti esposizioni classificabili, ai fini del rischio di credito, nei portafogli regolamentari "esposizioni garantite da immobili" oppure "esposizioni al dettaglio (retail)" definiti nel Capitolo 7. Infine, non devono comportare esposizioni dirette verso SPV.

Nel portafoglio di negoziazione di correlazione possono essere inclusi strumenti diversi da posizioni verso cartolarizzazioni o in derivati *nth-to-default*, se utilizzati con lo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi ad altre posizioni del portafoglio stesso e a condizione che tali strumenti (oppure i relativi sottostanti) siano trattati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta come definito in precedenza.

Per poter identificare a fini prudenziali questo portafoglio è necessario che l'intento di copertura sia esplicito e documentato e che la correlazione tra gli strumenti di copertura e le posizioni oggetto di copertura sia tale da giustificarne l'inclusione nel portafoglio in esame.**"**

2. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1 il sesto capoverso è sostituito dal seguente "I requisiti in questione sono volti a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza (rischi di posizione e di concentrazione) e all'intero bilancio della SIM (rischio di cambio, merci e regolamento)."

3. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 4 al secondo alinea del primo capoverso dopo le parole "il servizio di consulenza in materia di investimenti" sono inserite le seguenti: "senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti".

4. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:

- rischio idiosincratico: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione. Esso esprime, pertanto, il rischio di movimenti avversi dei prezzi dei titoli dell'emittente non correlati all'andamento del mercato di riferimento e riconducibili ad eventi che non generano variazione di classe di rating (cfr. rischio di migrazione);
- rischio di migrazione: movimento dei prezzi connesso a variazione di classe di rating;
- rischio di default: inadempienza dell'emittente."

5. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte. Alle posizioni verso cartolarizzazioni e a quelle incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione si applicano le regole rispettivamente previste nei paragrafi 3.5 e 3.6."

6. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.3 il quarto capoverso è soppresso.
7. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, nel paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3.5 Posizioni verso cartolarizzazioni e verso ri-cartolarizzazioni

Per le posizioni nette allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione preventiva, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico è pari all'8% delle esposizioni ponderate. A tali fini le esposizioni ponderate sono determinate applicando le regole prudenziali (metodo standardizzato o metodi basati sui rating interni) che sarebbero state applicate qualora le posizioni in esame fossero state incluse nel portafoglio immobilizzato.

L'approccio della formula di vigilanza può essere utilizzato dalle SIM che lo utilizzano nel caso di posizioni incluse nel portafoglio immobilizzato. Le stime delle PD e LGD utilizzate nel metodo della formula di vigilanza devono essere determinate nell'ambito di un modello IRB autorizzato a fini prudenziali. Qualora la SIM non utilizzi la formula di vigilanza nel portafoglio immobilizzato, ma sia stata autorizzata ad utilizzare la metodologia *Incremental Risk Charge* (cfr. Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3 della Circolare 263), può utilizzare la formula di vigilanza con le stime ottenute nell'IRC; queste ultime devono essere in linea con i requisiti quantitativi previsti per il metodo IRB.

Le SIM che intendono assumere o assumono posizioni verso cartolarizzazioni o verso ri-cartolarizzazioni rispettano gli obblighi in materia di mantenimento dell'interesse economico netto ([1]) e i requisiti organizzativi di cui alla Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezioni VI, VII e VIII ([2]) indipendentemente dal portafoglio in cui tali posizioni vengono allocate (portafoglio immobilizzato o di negoziazione a fini di vigilanza). Nei casi in cui gli obblighi alla Sezione VII non siano rispettati la Banca d'Italia può imporre un fattore di ponderazione aggiuntivo sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, secondo quanto previsto nel paragrafo 3 della citata Sezione VII.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico per le posizioni verso cartolarizzazioni, fino al 31 dicembre 2013 ([3]), è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

(i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe;

(ii) l'8% delle posizioni ponderate nette corte.

Dal 1° gennaio 2014 il requisito patrimoniale per il rischio specifico è pari all'8% della somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte.

3.6 Portafoglio di negoziazione di correlazione

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico relativo al portafoglio di negoziazione di correlazione, è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

(i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione;

([1]) Unica eccezione è costituita dalle posizioni verso cartolarizzazioni allocate nel portafoglio di negoziazione di correlazione, per le quali non trovano applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione VI della Circolare 263.

([2]) Le disposizioni di cui alle Sezioni VI, par. 3, VII par. 4 e VIII si intendono riferite alle cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2012.

([3]) In tale periodo la SIM comunica alla Banca d'Italia gli importi dei requisiti patrimoniali riferiti ai due sottoinsiemi suddivisi per tipo di attività sottostante.

(ii) l’8% delle posizioni ponderate nette corte appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione.**”**

8. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 4 il primo capoverso è sostituito dal seguente: **“**Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di posizione va utilizzato l’ammontare nozionale del contratto derivato sul credito se non diversamente specificato. Tale importo può essere ridotto di un importo pari alla riduzione del valore di mercato del derivato sul credito in esame avvenuta a partire dalla data di stipula (valore nozionale meno svalutazioni)**”**

9. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell’emittente. Ai fini della presente disciplina nell’ambito del rischio specifico si distingue fra:

- rischio idiosincratico: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione. Esso esprime, pertanto, il rischio di movimenti avversi dei prezzi dei titoli dell’emittente non correlati all’andamento del mercato di riferimento e riconducibile ad eventi che non generano variazione di classe di rating (cfr. rischio di migrazione);
- rischio di migrazione: movimento dei prezzi connesso a variazione di classe di rating;
- rischio di default: inadempienza dell’emittente.**”**

10. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 2 la tavola 2 è sostituita con la seguente: “

		TIPO DI RISCHIO		
		RISCHIO GENERICO	RISCHIO SPECIFICO	
TITOLI DI PROPRIETA’ OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”	corte lunghe corte lunghe			
POSIZIONE NETTA GENERALE	(a)			
POSIZIONE LORDA GENERALE	(b)			
COEFFICIENTI	(c)	0,08	0,08	**TOTALE**
COPERTURA PATRIMONIALE	(d) = (a) x (c) (d) = (b) x (c)			
ULTERIORE COPERTURA PATRIMONIALE PER CONTRATTI DERIVATI SU INDICI	(e)			
COPERTURA PATRIMONIALE GLOBALE	(f) = (d) + (e)			

”.

11. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 3 il numero 3) è sostituito dal seguente: **“**sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente dell’otto per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale.**”**

12. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 3 il secondo e il terzo capoverso sono soppressi.

13. Nel Titolo I, Capitolo 3, paragrafo 1 il primo capoverso è sostituito dal seguente: " Il rischio di regolamento esprime il rischio connesso con la mancata consegna alla scadenza del contratto dei titoli, degli importi di denaro o delle merci dovuti, da parte della controparte, per tutte le operazioni (indipendentemente dal portafoglio di appartenenza)."

14. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 1 la lettera b) diventa c) e la nuova lettera b) è aggiunta: "b) linee guida per l'utilizzo di dati non osservabili, in grado di assicurare la coerenza delle ipotesi della SIM con le prassi di mercato per la determinazione dei prezzi degli strumenti in esame o di strumenti assimilabili;"

15. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 2, il primo capoverso è sostituito con il seguente: "Le SIM devono valutare le proprie posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili provenienti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi *broker* indipendenti di elevata reputazione."

16. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 2, il terzo capoverso è sostituito con il seguente: "Quando non è possibile disporre di una valutazione in base ai prezzi di mercato, le SIM devono valutare prudentemente le loro posizioni o i loro portafogli in base a un modello valutativo (mark-to-model), prima di assoggettarle ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per valutazione in base a un modello si intende qualsiasi valutazione basata su: (i) uno strumento di riferimento (benchmark) di mercato; (ii) una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati di mercato."

17. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 2, quarto capoverso la lettera a) è sostituita con la seguente: "l'alta direzione deve essere a conoscenza degli strumenti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, oppure di altre posizioni al *fair value*, valutati in base ad un modello ed essere consapevole dell'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento economico dell'operatività aziendale;"

18. Nel Titolo I, allegato A, il paragrafo 3.2 è sostituito con il seguente: "Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di eventi di mercato, sia di situazioni specifiche della SIM; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o scadute.

Le SIM istituiscono e mantengono procedure per il calcolo di rettifiche di valore a fronte delle posizioni scarsamente liquide. Tali rettifiche riflettono l'illiquidità della posizione e sono effettuate, se necessario, anche in aggiunta ad eventuali rettifiche contabili. Le SIM verificano su base continuativa se tali rettifiche sono adeguate.

Nell’ambito di dette procedure, per decidere se sia necessaria una rettifica di valore di vigilanza per le posizioni scarsamente liquide le SIM considerano diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio “denaro/lettera” e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato, la media dei volumi trattati e la loro volatilità (anche in condizioni avverse di mercato), il grado di concentrazione del mercato, l’anzianità delle posizioni di rischio, l’eventualità che la valutazione venga effettuata in base a un modello interno e l’incidenza di altri “rischi di modello”.

Qualora la SIM utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo o, nel caso della valorizzazione di quote di OICR, siano utilizzate valutazioni operate da terzi, le SIM considerano se sia opportuno applicare rettifiche di valore di vigilanza. In particolare, nel caso di prodotti complessi, come per esempio le posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati di credito del tipo *nth-to-default*, le SIM valutano espressamente la necessità di rettifiche di valore di vigilanza in modo da riflettere il rischio modello associato a metodologie valutative non corrette, oppure all’utilizzo di parametri di calibrazione non osservabili sul mercato ed eventualmente errati.

Gli importi degli utili o delle perdite derivanti dalle rettifiche di valore a fini di vigilanza sono inclusi nel calcolo degli “utili netti del portafoglio di negoziazione” ovvero detratti dai fondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato.

Quando le rettifiche di valore di vigilanza danno origine a minusvalenze rilevanti nel periodo di calcolo dei requisiti queste sono dedotte dal patrimonio di base.”

19. Nel Titolo I, allegato D, paragrafo 1, punto v), l’ultimo capoverso è sostituito con il seguente: **“**Qualora il derivato con sottostante un basket di debitori abbia un rating esterno di un’ECAI riconosciuta, la controparte che vende protezione calcola il requisito patrimoniale per il rischio specifico utilizzando il rating del derivato e applicando il corrispondente fattore di ponderazione come se si trattasse di una posizione verso cartolarizzazione ([4]);”.

([4]) In caso di CLN, la norma in esame si applica solo alle CLN diverse da quelle di cui al precedente punto iv (protezione proporzionale).

Articolo 2

(Processo di controllo prudenziale)

1. Nel Titolo II, Capitolo 2, il paragrafo 6.2 è sostituito dal seguente:

"***6.2. Periodicità dell'informativa sull'ICAAP***

Le SIM e i gruppi di SIM trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (5) la rendicontazione ICAAP, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso."

Articolo 3

(Infomativa al pubblico)

1. Nel Titolo III, Capitolo 1, paragrafo 1 dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

"Le SIM devono dotarsi inoltre di politiche atte a valutare se l'informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il proprio profilo di rischio; in mancanza, le SIM comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste nell'Allegato. Tuttavia, esse sono tenute a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive o riservate."

([5]) Per le SIM la cui data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

2. Nel Titolo III, Capitolo 1, Allegato, è inserita la seguente tavola: "

Tavola 10

Operazioni di cartolarizzazione ([6])([7])([8])

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Descrizione degli obiettivi della SIM relativamente all'attività di cartolarizzazione; ii) natura dei rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate; iii) per le posizioni verso la ri-cartolarizzazione proprie o di terzi, il tipo di rischi in termini di: o grado di subordinazione delle posizioni verso la cartolarizzazione sottostanti; o attività sottostanti tali posizioni verso la cartolarizzazione; iv) ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione ([9]) e, per ciascuno di essi, indicazione della misura del coinvolgimento della SIM; v) descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni dei rischi di credito e di mercato delle posizioni verso la cartolarizzazione (per es. il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide su tali posizioni) e verso la ri-cartolarizzazione; vi) descrizione delle politiche di copertura dei rischi inerenti alle posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione, ivi compresa l'indicazione dei principali fornitori di protezione per ciascun tipo di rischio; vii) indicazione dei metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che la SIM applica all'attività di cartolarizzazione (metodo standardizzato, approccio basato sui rating, approccio della formula di vigilanza), ivi comprese le tipologie ([10]) di posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica ogni approccio; viii) le tipologie di società veicolo che la SIM, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare esposizioni di terzi, ivi compreso se, in che forma e in che misura la SIM detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio; ix) un elenco dei soggetti ([11]) che la SIM istituisce e gestisce e che investono in posizioni verso la cartolarizzazione di attività che la SIM ha originato o in società veicolo di cartolarizzazioni di cui la SIM è promotrice.

([6]) Ove non sia diversamente specificato, tali informazioni vanno fornite separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e per quelle del portafoglio immobilizzato.

([7]) Il riferimento alle cartolarizzazioni va inteso come comprensivo delle ri-cartolarizzazioni. Ove la distinzione venga specificata, le informazioni vanno fornite separatamente per le cartolarizzazioni e per le ri-cartolarizzazioni.

([8]) I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

([9]) Ad esempio: "originator", investitore, "servicer", fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte swap.

([10]) Titoli, linee di liquidità, garanzie fornite sulle posizioni verso cartolarizzazioni, ecc.

([11]) Per esempio, fondi comuni monetari e fiduciarie.

		Descrizione dell'informazione
	(b)	Sintesi delle politiche contabili che la SIM segue con riferimento all'attività di cartolarizzazione, specificando: i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti; ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione; iii) i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni; iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui derivati); v) i criteri di valutazione delle attività in attesa di cartolarizzazione e se sono allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza o meno; vi) le politiche contabili relative agli accordi che potrebbero imporre alla SIM di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate (per es., rilevazione in bilancio di passività).
	(c)	Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata.
	(d)	La descrizione dell'"approccio della valutazione interna", ivi compresi: - la procedura di valutazione interna; - la relazione tra valutazione interna e i rating esterni; - l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti patrimoniali; - i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, inclusa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna; - i tipi di esposizioni ([12]); - i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni ([13]).
	(e)	La spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da f) a h) intercorsi dall'ultimo periodo di riferimento.

([12]) Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc.
([13]) Cfr. nota precedente.

		Descrizione dell'informazione
Informativa quantitativa	(f)	Indicazione delle seguenti informazioni suddivise per tipo di esposizione ([14]): i) ammontare totale delle operazioni di cartolarizzazione in essere realizzate dalla SIM in qualità di originator, suddivise tra tradizionali e sintetiche, e di quelle per le quali la SIM interviene unicamente come promotrice ([15]); ii) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni in bilancio e fuori bilancio; iii) ammontare totale delle attività in attesa di cartolarizzazione; iv) per le cartolarizzazioni di esposizioni rotative con clausole di rimborso anticipato, l'ammontare totale in essere di tali esposizioni per la parte utilizzata, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell'investitore; l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali a carico della SIM per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali aggiuntivi a carico della SIM per le ragioni dell'investitore, considerando la parte utilizzata e quella non utilizzata; v) importo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza o cui si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250%; vi) sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo di riferimento in qualità di originator, compreso l'importo delle attività sottostanti, nonché i ricavi o le perdite da cessione.
	(g)	i) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni proprie o di terzi e relativi requisiti patrimoniali, suddiviso tra posizioni verso cartolarizzazioni e posizioni verso ri-cartolarizzazioni e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio o di requisiti patrimoniali per ciascuno degli approcci utilizzati (approccio standardizzato, formula di vigilanza, ecc.); ii) ammontare totale delle posizioni verso ri-cartolarizzazioni proprie o di terzi, suddiviso: o tra posizioni coperte da tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e posizioni non coperte; o per affidabilità creditizia o per nome degli eventuali garanti.
	(h)	Per le posizioni allocate nel portafoglio immobilizzato e per le attività cartolarizzate dalla SIM, l'importo delle attività sottostanti deteriorate e le perdite contabilizzate dalla SIM nel periodo di riferimento, entrambi suddivisi per tipo di esposizione ([16]).
	(i)	Per le posizioni all'interno del portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dalla SIM e soggette a requisito patrimoniale per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali e sintetiche e per tipo di esposizione.

([14]) Cfr. nota precedente.

([15]) Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'"*originator*" non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

([16]) Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc.

3. Nel Titolo III, Capitolo 1, Allegato, le tavole 3, 4 e 8 sono sostituite dalle seguenti:

Tavola 3

Composizione del patrimonio di vigilanza

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e dei relativi componenti, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Capitolo 12, par. 2) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. grandfathering).
Informativa quantitativa	(b)	Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Capitolo 12, par. 2) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. grandfathering).
	(c)	Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
	(d)	Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la perdita attesa.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza.

Tavola 4

Adeguatezza patrimoniale

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Sintetica descrizione del metodo adottato dall'intermediario nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche.
Informativa quantitativa	(b)	Per gli intermediari che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo standardizzato, il requisito patrimoniale relativo a ciascuno dei portafogli regolamentari.
	(c)	Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di controparte.
	(d)	Requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi di mercato separatamente per: - le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza: i) rischio di posizione, con evidenza di quello specifico relativo a posizioni verso cartolarizzazioni; ii) rischio di concentrazione; - l'intero bilancio: iii) rischio di regolamento; iv) rischio di cambio; v) rischio di posizione in merci.

		Descrizione dell'informazione
	(e)	Requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi operativi.
	(f)	Requisiti patrimoniali minimi a fronte degli altri rischi.
	(g)	Coefficienti patrimoniali totale e di base.

Tavola 8

Rischi di mercato: informazioni per gli intermediari che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizioni in merci (IMA)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Per ciascun sub-portafoglio sottoposto all'IMA: i) caratteristiche dei modelli utilizzati; ii) per i requisiti patrimoniali relativi all'IRC e all'APR ([17]) considerati distintamente, le metodologie utilizzate e i rischi calcolati mediante il modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dalla SIM per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello; iii) descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio; iv) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione (cfr. Dir. 2006/49/CE, all. VII, parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.
Informativa quantitativa	(d)	Il valore massimo, medio e minimo nel periodo di riferimento e il valore a fine periodo: i) dei dati giornalieri del VaR; ii) dei dati del VaR in condizioni di stress; iii) dei requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii).
	(e)	Per ogni sub-portafoglio i requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii), insieme all'orizzonte medio di liquidità ponderato per il valore nominale dell'esposizione.
	(f)	Il raffronto dei VaR di fine giornata con le variazioni giornaliere del valore effettivo del portafoglio ([18]); vanno illustrate le motivazioni degli scostamenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento.

([17]) Cfr Circolare 263, Tit. II, Cap. 4, Parte Terza, Sezione III, par. 3.
([18]) Cfr. Circolare 263 Tit. II, Cap 4, Parte Terza, Sezione IV, par. 4.

Articolo 4

(Rimborso/riacquisito di strumenti "ibridi")

1. Nel paragrafo 3.4 dell'Allegato H il quarto e il quinto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

"La Banca d'Italia autorizza il rimborso a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SIM e può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente.

Il rimborso o il riacquisto non è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia;

b) non sia decorso almeno il termine minimo dall'emissione previsto per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (opzione call) o di riacquisto ([19]) e la SIM non ha provveduto in tale ipotesi alla sostituzione degli strumenti da rimborsare/riacquistare con strumenti di qualità patrimoniale almeno equivalente".

Articolo 5

(Entrata in vigore)

Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 31 marzo 2012.

([19]) Il termine è pari a: 5 anni per gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale e per le passività subordinate di 2° livello; 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.

12A04161

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ventoflu» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento n. FV/ 35 del 15 febbraio 2012

Medicinale: VENTOFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 034843 019 - «0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 034843 021 - «0,05% bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama Group S.p.A.

Procedura Nazionale: con scadenza il 10 dicembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: A.I.C. n. 034843 019 - «0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

a: A.I.C. n. 034843 019 - «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

da: A.I.C. n. 034843 021 - «0,05% bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

a: A.I.C. n. 034843 021 - «1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03965

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Farmaiod» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 45 del 24 febbraio 2012

Medicinale: FARMAIOD

Confezioni:

037842034 - 1% soluzione cutanea flacone da 250 ml
037842022 - 1% soluzione cutanea flacone da 500 ml
037842010 - 1% soluzione cutanea flacone da 1 litro
037842073 - 10% soluzione cutanea flacone da 100 ml
037842061 - 10% soluzione cutanea flacone da 250 ml
037842059 - 10% soluzione cutanea flacone da 500 ml
037842046 - 10% soluzione cutanea flacone da 1 litro

Titolare AIC: Nuova Farmec S.r.l.

Procedura Nazionale con scadenza il 03/07/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03966

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Poviderm» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 46 del 24 febbraio 2012

Medicinale: POVIDERM

Confezioni:

032813115 - 10% soluzione cutanea 48 flaconi da 100 ml
032813089 - 10% soluzione cutanea 24 flaconi da 250 ml
032813103 - 10% soluzione cutanea 20 flaconi da 500 ml
032813091 - 10% soluzione cutanea 12 flaconi da 1 litro
032813127 - 1% soluzione cutanea 24 flaconi da 250 ml
032813139 - 1% soluzione cutanea 20 flaconi da 500 ml
032813141 - 1% soluzione cutanea 12 flaconi da 1 litro

Titolare AIC: Nuova Farmec S.r.l.

Procedura Nazionale con scadenza il 30/05/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03967

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Spasmodene» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 49 del 24 febbraio 2012

Medicinale: SPASMODENE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029108 014 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 029108 026 - «20 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 029108 038 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare AIC: Otifarma S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 10 ottobre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03985

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Spasmodene - confezione 040».

Estratto provvedimento FV/ 50 del 24 febbraio 2012

Medicinale: SPASMODENE.

Confezioni: A.I.C. n. 029108040 - «60 mg supposte» 6 supposte.

Titolare AIC: Otifarma S.r.l.

Procedura nazionale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Spasmodene - confezione 040 non è rinnovata, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale Spasmodene - confezione 040 non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03986

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Indapamide Mylan Generics» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 47 del 24 febbraio 2012

Medicinale: INDAPAMIDE MYLAN GENERICS.

Confezioni: 033616 020 2,5 mg compresse rivestite, 50 compresse.

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

Procedura: Nazionale.

con scadenza il 15 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 30 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 30° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A04001

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Sinecod Tosse Fluidificante» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 48 del 24 febbraio 2012

Medicinale: SINECOD TOSSE FLUIDIFICANTE.

Confezioni:

025165 046 «300 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

025165 061 «5% sciroppo» flacone da 180 ml;

025165 073 «5% sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

Titolare AIC: Novartis Consumer Health S.p.A.

Procedura: Nazionale.

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

Da: 025165 061 «5 % sciroppo» flacone da 180 ml.

A: 025165 061 «50 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 180 ml.

Da: 025165 073 «5 % sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

A: 025165 073 «50 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A04002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 30 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3356
Yen	109,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,730
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,83390
Fiorino ungherese	294,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7003
Zloty polacco	4,1522
Nuovo leu romeno	4,3820
Corona svedese	8,8455
Franco svizzero	1,2045
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6040
Kuna croata	7,5125
Rublo russo	39,2950
Lira turca	2,3774
Dollaro australiano	1,2836
Real brasiliano	2,4323
Dollaro canadese	1,3311
Yuan cinese	8,4089
Dollaro di Hong Kong	10,3705
Rupia indonesiana	12245,24
Shekel israeliano	4,9570
Rupia indiana	68,0420
Won sudcoreano	1512,98
Peso messicano	17,0222
Ringgit malese	4,0916
Dollaro neozelandese	1,6254
Peso filippino	57,281
Dollaro di Singapore	1,6775
Baht tailandese	41,177
Rand sudafricano	10,2322

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04058

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3319
Yen	109,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,773
Corona danese	7,4407
Lira Sterlina	0,83105
Fiorino ungherese	295,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7009
Zloty polacco	4,1445
Nuovo leu romeno	4,3823
Corona svedese	8,8052
Franco svizzero	1,2044
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5505
Kuna croata	7,4953
Rublo russo	39,2200
Lira turca	2,3760
Dollaro australiano	1,2841
Real brasiliano	2,4340
Dollaro canadese	1,3300
Yuan cinese	8,3836
Dollaro di Hong Kong	10,3429
Rupia indonesiana	12174,94
Shekel israeliano	4,9610
Rupia indiana	67,7620
Won sudcoreano	1501,86
Peso messicano	17,0243
Ringgit malese	4,0683
Dollaro neozelandese	1,6251
Peso filippino	56,979
Dollaro di Singapore	1,6711
Baht tailandese	41,082
Rand sudafricano	10,2050

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A04059

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito

Con il decreto presidenziale n. 285 in data 29 settembre 2011 al maresciallo ordinario Enrico Mercuri, nato il 21 agosto 1977 a Treia (MC), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di sezione ranger, in occasione di ripetuti atti ostili perpetrati contro la propria unità, coordinava con fredda determinazione la reazione e lo sganciamento dalla minaccia incombente. Successivamente, nel corso di uno scontro a fuoco, veniva colpito mentre tentava di raggiungere un collega isolato e, seppure ferito, persisteva nell'intento sostenendo con l'esempio il proprio personale e dimostrando straordinarie doti di lucidità e disciplina». Surobi (Kabul, Afghanistan), 3, 4 e 13 febbraio 2008.

Con il decreto presidenziale n. 286 in data 29 settembre 2011 al primo caporal maggiore Manuel Corda, nato l'8 luglio 1980 a Cagliari, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Operatore ranger, reagiva prontamente ad azioni ostili perpetrate contro la propria unità, dimostrando eccezionali doti di lucidità, prontezza e intelligenza. Animato da un altissimo senso di altruismo, sotto il fuoco nemico e a rischio della vita sbarcava dal proprio mezzo e provvedeva a soccorrere un collega ferito. Pur consapevole del pericolo cui andava incontro, perseguiva tenacemente il suo obiettivo». Qalleh - Ye Kallam (Surobi, Kabul, Afghanistan), 13 febbraio 2008.

Con il decreto presidenziale n. 287 in data 29 settembre 2011 al primo caporal maggiore Matteo Locatelli, nato il 24 aprile 1981 a Novara, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Pilota di veicolo blindato leggero, nel corso di azioni ostili perpetrate contro la propria unità, a rischio della vita si poneva alla guida di un blindato cingolato per soccorrere un collega ferito. Senza esitare e con assoluta precisione, effettuava ardite manovre su un terreno direttamente battuto dal fuoco avversario portando a termine la missione». Qalleh - Ye Kallam (Surobi, Kabul, Afghanistan), 13 febbraio 2008.

Con il decreto presidenziale n. 288 in data 29 settembre 2011 al primo caporal maggiore Mario Perri, nato il 13 agosto 1979 a Cosenza, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Volontario ranger capo arma di reparto, in occasione di un'azione ostile perpetrata contro la propria unità, sotto il fuoco nemico e a rischio della vita soccorreva un collega ferito. Nel corso di un altro scontro, mettendo nuovamente a repentaglio la propria incolumità, fissava le postazioni nemiche erogando un preciso ed efficace fuoco, consentendo il disimpegno delle forze amiche». Surobi (Kabul, Afghanistan), 13 febbraio e 22 marzo 2008.

Con il decreto ministeriale n. 1033 in data 21 settembre 2011 al caporal maggiore Fabrizio Cinus, nato il 28 febbraio 1981 a Ghilarza (OR), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Impiegato nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia» in Iraq, durante il tragitto verso il villaggio di Al Fahud per svolgere un'attività di distribuzione di aiuti umanitari, veniva investito dagli effetti di una dirompente esplosione, provocata da un ordigno proditoriamente occultato su un lato della sede stradale da una cellula terroristica. Sebbene ferito da una scheggia metallica al braccio sinistro, incurante dei rischi personali, in qualità di fuciliere in ralla del mezzo colpito continuava a effettuare la necessaria copertura consentendo lo sganciamento del veicolo e dei suoi occupanti dalla zona di pericolo. Fulgido esempio di elette virtù militari e mirabile perizia, contribuiva con il suo operato ad esaltare il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». An Nasiriyah (Iraq), 30 gennaio 2006.

Con il decreto ministeriale n. 1037 in data 7 settembre 2011 al colonnello Michele Brandonisio, nato il 19 gennaio 1959 a Bari, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del nucleo di ricostruzione provinciale, assicurava con assoluta efficacia e tempestività il fondamentale supporto alle complesse attività di progettazione, realizzazione e sviluppo di opere pubbliche. Fortemente determinato, imprimeva un notevole impulso a tutto il settore nell'ambito di un area vasta e insidiosa. Animato da spiccato senso del dovere e grande perizia, riscuoteva unanimi consensi per i risultati conseguiti, ricevendo dal governatore di Herat la «residenza onoraria» della provincia. Brillante esempio di ufficiale, con la sua profonda dedizione al servizio contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Esercito in un contesto multinazionale e internazionale». Herat (Afghanistan), 3 aprile - 14 ottobre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1038 in data 7 settembre 2011 al colonnello Luca Covelli, nato il 9 agosto 1963 a Sondrio, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del nucleo di ricostruzione provinciale, grazie a una lungimirante e tenace azione di comando riusciva a estendere il controllo su tutta l'area di responsabilità. Operando con costante abnegazione a favore del consolidamento delle istituzioni locali, realizzava numerosi e importanti progetti di cooperazione civile-militare che facilitavano la delicata opera di ricostruzione nell'intera regione. Magnifica figura di ufficiale, contribuiva a dar lustro e prestigio all'immagine dell'Esercito nel delicato contesto dell'area occidentale afghana». Herat (Afghanistan), ottobre 2008 - aprile 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1039 in data 7 settembre 2011 al colonnello Gaspare Giammarinaro, nato il 24 novembre 1959 a Campobello di Mazara (TP), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del nucleo di supporto nazionale e vice comandante della regione ovest, assicurava con perizia, efficacia e tempestività tutto il sostegno necessario alle complesse attività del contingente italiano. Animato dalle migliori qualità militari, appassionato, fortemente motivato e determinato, con ferma volontà realizzatrice sapeva imprimere un eccezionale impulso al settore logistico, suscitando unanimi consensi. Alto esempio di ufficiale, con la sua dedizione al servizio contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto multinazionale e internazionale». Herat (Afghanistan), 3 aprile - 21 ottobre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1040 in data 7 settembre 2011 al colonnello Giuseppe Poccia, nato il 15 maggio 1965 a Santa Maria Capua Vetere (CE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di reggimento genio impiegato nell'operazione «Leonte 6» in Libano, guidava l'unità con eccezionali slancio, passione e professionalità. In particolare, attuava un oneroso piano di rafforzamento delle infrastrutture che prevedeva la realizzazione di molteplici interventi campali e di importanti assi stradali. Con somma perizia eseguiva, a tutela delle truppe e della popolazione civile, la rischiosa opera di bonifica da residuati di ordigni bellici unitamente allo sminamento, di notevole importanza a livello internazionale, di un tratto di confine tra Libano e Israele. Splendido esempio di ufficiale, rendeva lustro all'Esercito italiano in un contesto internazionale». Shama (Libano), 2 maggio - 4 novembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1041 in data 7 settembre 2011 al colonnello Fabio Polli, nato il 30 luglio 1963 a Viterbo, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di reggimento bersaglieri, guidava la sua unità con slancio, passione e professionalità durante l'intero periodo di permanenza nel teatro operativo libanese. In seguito a un incidente stradale in cui un suo bersagliere rimaneva intrappolato sotto un veicolo tattico ribaltatosi, interveniva per primo sul luogo e, consapevole che la natura impervia del terreno non avrebbe consentito l'intervento tempestivo dei soccorsi, riusciva a far sollevare il ruotato con mezzi di fortuna, adottando ogni possibile accorgimento per stabilizzare il militare gravemente ferito. Magnifica figura di ufficiale, con il suo operato contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Esercito». Al Qulaylah (Libano), 31 luglio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1043 in data 7 settembre 2011 al colonnello Alberto Zamboni, nato l'11 settembre 1963 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Capo ufficio operazioni del Comando regionale ovest, pianificava con professionalità numerose e delicate attività volte a estendere il controllo sull'intera area di responsabilità. Con la sua personale presenza sul terreno durante le azioni caratterizzate da maggiore esposizione alla minaccia, infondeva fiducia e sicurezza ai militari dell'intero contingente. Grazie al suo costante impegno, risultava possibile attivare e mantenere operativo un elevato numero di basi avanzate per tutto il periodo invernale. Fulgido esempio di ufficiale, dava lustro all'Esercito italiano nel difficile contesto internazionale». Herat (Afghanistan), ottobre 2008 - aprile 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1044 in data 7 settembre 2011 al tenente colonnello Alessandro Albamonte, nato il 14 luglio 1970 a Taranto, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione:«Comandante della «Task force- Centro», in supporto al Comando regionale ovest per le attività connesse con le elezioni politiche in Afghanistan, dimostrava elevata competenza e ferma determinazione. Dedicava ogni sua energia a gestire e condurre personalmente, nell'area di Shindand, importanti e delicate operazioni in un settore di elevato interesse strategico conseguendo, con sagacia e intelligenza, risultati di primissimo piano e l'efficace, pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. Limpida figura di ufficiale, con il suo operato elevava significativamente l'immagine dell'Esercito italiano». Shindand (Afghanistan), 3 luglio - 20 ottobre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1045 in data 7 settembre 2011 al tenente colonnello Salvatore Paolo Radizza, nato il 27 aprile 1967 a Taranto, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante del battaglione multinazionale «Ambrosio de Spinola» inquadrato nel Comando regionale ovest, guidava con coraggio, instancabile energia e ferma determinazione la propria unità nella difficile opera di pacificazione dell'area. Con professionalità e spirito di sacrificio si prodigava per estendere efficacemente il controllo su un vasto settore di responsabilità, conseguendo brillanti risultati e contribuendo significativamente alla delicata azione di sostegno alle istituzioni locali. Magnifica figura di ufficiale, teneva alto il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale». Herat (Afghanistan), ottobre 2008- aprile 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1046 in data 7 settembre 2011 al tenente colonnello Marco Schinzari, nato il 6 gennaio 1968 a Lecce, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione genio, guidava la sua unità con slancio, passione e professionalità durante l'intero periodo di permanenza in teatro libanese. In particolare, dimostrava somma perizia nel dirigere l'importante sminamento operativo del confine tra Libano e Israele, attuando con successo nuove procedure previste da un innovativo studio finalizzato a ridurre il rischio di perdite di vite umane. Fulgido esempio di ufficiale, contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Esercito nel contesto operativo internazionale». Shama (Libano), 2 maggio-4 novembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1047 in data 7 settembre 2011 al capitano Luigi Carlà, nato il 16 luglio 1980 a Lecce, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia, venuto a conoscenza che l'equipaggio di un mezzo cingolato rimasto isolato era stato aggredito da una folla ostile, alla testa dei propri soldati riorganizzava il dispositivo, ristabiliva il contatto e autorizzava l'effettuazione di tiri di avvertimento in aria per disperdere gli assalitori, dimostrando fermezza, acume e intelligenza. Con esemplare iniziativa, dirigeva poi lo sganciamento della sua unità, preservando nel contempo l'incolumità di donne e bambini radunatisi attorno ai veicoli militari. Ammirevole figura di ufficiale che, per abnegazione e alto senso del dovere, dava lustro e prestigio alla Forza armata». Khirbat Silim (Libano), 18 luglio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1048 in data 7 settembre 2011 al capitano Matteo Epifani, nato il 1° febbraio 1979 a Roma, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia bersaglieri, più volte impegnato in duri scontri contro forze ostili, si offriva volontario con la propria unità per l'assolvimento di missioni in supporto all'Esercito afghano, intervenendo personalmente con assoluta prontezza al fine di prevenire attentati lungo una via di comunicazione di rilevante importanza. In particolare, con autorevole e incisiva azione di comando, determinazione e felice iniziativa contribuiva, in modo decisivo, alla cattura di un attentatore e al rinvenimento di ordigni esplosivi. Chiaro esempio di elevate virtù militari e profondo attaccamento alle istituzioni, con il suo operato teneva alto il prestigio dell'Esercito italiano». Shewan - Farah (Afghanistan), 9 - 20 giugno 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1049 in data 7 settembre 2011 al capitano Ciro Parisi, nato il 18 giugno 1974 a Napoli, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Assistente militare del comandante del settore ovest durante l'operazione «Leonte 6» in Libano, in seguito all'esplosione di un deposito illegale di armi e munizioni presso un centro abitato veniva coinvolto in un violento confronto fisico con una folla di facinorosi. In tale frangente, compiva atti di coraggio, anche a rischio della propria incolumità, dapprima fronteggiando un dimostrante particolarmente violento, poi proteggendo con il proprio corpo un sottufficiale intento a documentare i fatti. Eccezionale figura di

12A03970

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con il decreto ministeriale n. 509 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Pasquale Compagnone, nato il 2 gennaio 1948 a Succivo (CE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 18 marzo 1967 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 510 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Sergio Corvino, nato il 1° gennaio 1953 a Vernole (LE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 20 ottobre 1971 - 20 dicembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 511 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Luigi Salvatore De Carlo, nato il 1° gennaio 1945 a Vernole (LE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarantatrè anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 9 marzo 1964 - 1° gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 512 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Francesco Paolo Di Leo, nato l'11 ottobre 1948 a Sant'Agata di Militello (ME), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 15 settembre 1967 - 31 dicembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 513 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Salvatore Ferretti, nato l'8 maggio 1948 a Belmonte Mezzagno (PA), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 6 maggio 1968 - 30 giugno 2008.

Con il decreto ministeriale n. 514 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Pasquale Galasso, nato il 25 maggio 1950 a Cancello ed Arnone (CE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 18 settembre 1970 - 31 maggio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 515 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Giuseppe Genova, nato il 16 febbraio 1946 a Acate (RG), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 28 marzo 1966 - 16 febbraio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 516 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Antonino Latino, nato il 26 marzo 1947 a Pachino (SR), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarantatrè anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 6 marzo 1965 - 31 marzo 2008.

Con il decreto ministeriale n. 517 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Mario Lupatini, nato il 28 aprile 1946 a Tregnago (VR), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 30 marzo 1965 - 22 luglio 2007.

Con il decreto ministeriale n. 518 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Michele Maccotta, nato il 7 maggio 1952 a Pantelleria (TP), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 26 aprile 1972 - 30 dicembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 519 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Michele Carmine Morrongiello, nato il 10 aprile 1954 a Sant'Angelo dei Lombardi (AV), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione,

altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 27 aprile 1972 - 30 giugno 2008.

Con il decreto ministeriale n. 520 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Domenico Motta, nato il 25 giugno 1946 a Belpasso (CT), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione ed esempio da imitare per il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 18 maggio 1966 - 28 ottobre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 521 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Mario Nespoli, nato il 12 febbraio 1945 a Atri (TE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 3 marzo 1964 - 12 febbraio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 522 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Primiano Pagliarella, nato il 14 settembre 1950 a Poggio Imperiale (FG), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 15 marzo 1968 - 4 ottobre 2004.

Con il decreto ministeriale n. 523 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Nicola Palmisano, nato il 25 ottobre 1957 a Turi (BA), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 8 giugno 1976 - 9 aprile 2008.

Con il decreto ministeriale n. 524 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Livio Peruzza, nato il 30 novembre 1958 a Oderzo (TV), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 1° luglio 1976 - 30 dicembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 525 in data 15 settembre 2011 al luogotenente Ottavio Repetto, nato il 20 novembre 1957 a Novi Ligure (AL), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: "Sottufficiale di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese". Territorio nazionale, 2 settembre 1976 - 28 gennaio 2008.

12A03978

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marfloquin 20 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini (vitelli) e suini.

Decreto n. 38 dell'8 marzo 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0223/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario MARFLOQUIN 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini (vitelli) e suini.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d. Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto - Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Virbac S.A., 1 ère Avenue, 2065 m L.I.D., 06516 Carros Cedex, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104312018

scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104312020

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Marbofloxacina 20 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

in vitelli pre- ruminanti e ruminanti:

trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, and Mycoplasma bovis.

suini:

trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, and Pasteurella multocida.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo a seguito di test di sensibilità.

Specie di destinazione:

bovini (vitelli);

suini.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

vitelli pre-ruminanti e ruminanti: 6 giorni

suini: 4 giorni

latte: uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Validità:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

validità dopo prima apertura del confezionamento primario (flacone): 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03927

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marfloquin 100 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe).

Decreto n. 39 dell'8 marzo 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0223/002/DC

Specialità medicinale per uso veterinario MARFLOQUIN 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe).

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d. Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto - Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Virbac S.A., 1 ère Avenue, 2065 m L.I.D., 06516 Carros Cedex, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104268014

scatola contenente 1 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104268026

scatola contenente 1 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104268038

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Marbofloxacina 100 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

bovini:

trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, and Histophilus sommi

trattamento di forme acute di mastite indotta da ceppi di Escherichia coli sensibili alla marboflossacina, durante la lattazione

suini:

trattamento della sindromie M.M.A. (Metrite, Mastite Agalassia) causata da ceppi batterici sensibili alla marboflossacina.

Specie di destinazione:

Bovini

Suini

Tempi di attesa:

Bovini

Iniezione intramuscolare (8 mg/kg singola somministrazione)

carni e visceri: 3 giorni

latte: 72 ore

Iniezione intramuscolare o sottocutanea (2 mg/kg singola iniezione giornaliera, per 3 giorni)

carni e visceri: 6 giorni

latte: 36 ore.

Suini (scofe)

Iniezione intramuscolare

carni e visceri: 4 giorni.

Validità:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

validità dopo prima apertura del confezionamento primario (flacone): 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Friskies Procontrol Gocce»

Provvedimento n. 162 dell'8 marzo 2012

Medicinale per uso veterinario FRISKIES PROCONTROL GOCCE.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 103606.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (MI), via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA - A.5 - Modifica nome officina produzione prodotto finito.

Si autorizza la modifica di denominazione dell'officina di produzione del prodotto finito

da: Schering-Plough Veterinary Operations, Inc - 2667 West Dual, Baton Rouge Louisiana (U.S.A.)

a: Schering-Plough Animal Health Corporation - 2667 West Dual, Baton Rouge Louisiana (U.S.A.)

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Xeden» 200 mg compresse per cani

Provvedimento n. 178 del 9 marzo 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0186/004/IB/004.

Specialità medicinale per uso veterinario «XEDEN» 200 mg compresse per cani.

Confezioni:

scatola con 2 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103993073;

scatola con 20 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103993097.

Titolare A.I.C.: Laboratoires SOGEVAL con sede in 200 Avenue de Mayenne BP 2227 – 53022 Laval Cedex, 9 (Francia).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza, per le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita, da 24 a 36 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

validità del medicinale confezionato per la vendita: 36 mesi;

validità delle compresse divise: 3 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A04003

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rolpon Dog».

Provvedimento n. 168 dell'8 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ROLPON DOG shampoo antiparassitario per cani, nella confezione:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103636015;

1 tanica da 10 litri - A.I.C. n. 103636027.

Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia) - Via Matteotti, 12 - codice fiscale n. 00761030089.

Oggetto:

Variazione tipo IA-B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito:

c) sito di imballaggio secondario;

d) sito di imballaggio primario;

e) sito in cui vengono effettuate tutte le operazioni ad eccezione della liberazione dei lotti, imballaggio primario e imballaggio secondario.

Variazione tipo IA-B.II.b.2: modifica della modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo del prodotto finito:

b.2) aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti con controllo.

Sono autorizzate le variazioni (grouping) indicate in oggetto della specialità medicinale per uso veterinario suddetta concernenti l'aggiunta del sito di produzione Cicieffe S.r.l. - Fornovo San Giovanni (Bergamo) per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito (fabbricazione in bulk, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo e rilascio lotti).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per conigli «Bacidox BMP»

Provvedimento n. 167 dell'8 marzo 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi per conigli BACIDOX BMP, nella confezione:

sacco da 20 Kg - A.I.C. n. 103681019.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: Modifica stampati su richiesta della Ditta.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica degli stampati concernente l'eliminazione del punto 5.3 del RCP - Proprietà ambientali - e, corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell'etichettatura (le deiezioni provenienti da animali trattati con il medicinale possono essere utilizzate per scopi agricoli soltanto dopo un periodo di stoccaggio di 180 giorni).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04005

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Forzepril 2,5, 5 e 20 mg»

Decreto n. 46 del 9 marzo 2012

Procedura decentrata n. IE/V/0266/001-003/DC

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0266/001-002-003/IB/002/G

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0266/001-002-003/IB/002/G

Specialità medicinale per uso umano veterinario Forzepril 2,5, 5 e 20 mg compresse rivestite con film per cani.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd con sede in Loughrea, Co. Galway - Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Loughrea, Co. Galway - Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Forzepril 2,5 mg:

scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 104142056;

scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 104142031;

scatola da 140 compresse - A.I.C. n. 104142094.

Forzepril 5 mg:

scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 104142017;

scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 104142068;

scatola da 84 compresse - A.I.C. n. 104142029;

scatola da 140 compresse - A.I.C. n. 104142082.

Forzepril 20 mg:

scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 104142043;

scatola da 28 compresse -A.I.C. n. 104142070;

scatola da 140 compresse - A.I.C. n. 104142106.

Composizione:

Forzepril 2,5 mg.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Benazepril 2,3 mg (equivalente a Benazepril cloridrato 2,5 *mg)*.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Forzepril 5 mg:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Benazepril 4,6 mg (equivalente a Benazepril cloridrato 5 *mg)*.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Forzepril 20 mg:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Benazepril 18,42 mg (equivalente a Benazepril cloridrato 20 *mg)*.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

Forzepril 2,5 mg: cani di peso superiore a 5 Kg: Trattamento della insufficienza cardiaca congestizia associata, in particolare, a cardiomiopatia dilatativa e/o insufficienza mitralica.

Forzepril 5 mg: cani di peso superiore a 10 Kg: Trattamento della insufficienza cardiaca congestizia associata, in particolare, a cardiomiopatia dilatativa e/o insufficienza mitralica.

Forzepril 20 mg: cani di peso superiore a 40 Kg: Trattamento della insufficienza cardiaca congestizia associata, in particolare, a cardiomiopatia dilatativa e/o insufficienza mitralica.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 18 mesi.

La metà della compressa inutilizzata deve essere utilizzata entro 24 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A04006

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione alla società IGQ - Istituto Italiano garanzia della qualità, in Milano, a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione, per le norme di prodotto EN 40-5-6-7.

Con decreto del 21 marzo 2012 , della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo IGQ - Istituto Italiano Garanzia della Qualità, con sede in Viale Sarca, 336 - 20126 Milano, è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21/04/1993, n. 246, l'Organismo IGQ - Istituto Italiano Garanzia della Qualità è riconosciuto Organismo di Certificazione, Ispezione, Prova per le norme di prodotto EN 40-5-6-7, limitatamente ai requisiti essenziali specificati nel decreto e indicati al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 09/05/2003, n. 156 del Ministero Attività produttive.

L'autorizzazione già rilasciata con decreto 14/01/2005 del Ministero delle Attività Produttive, è revocata per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03963

Rinnovo dell'autorizzazione alla società IGQ - Istituto Italiano garanzia della qualità, in Milano, a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione, per la norma di prodotto EN 1433:2002 - EN 1433:2002/A1:2005.

Con decreto del 22 marzo 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo IGQ - Istituto Italiano Garanzia della Qualità, con sede in Viale Sarca, 336 - 20126 Milano, è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21/04/1993, n. 246, l'Organismo IGQ - Istituto Italiano Garanzia della Qualità è riconosciuto Laboratorio di Prova per la norma di prodotto EN 1433:2002 - EN 1433:2002/A1:2005, limitatamente ai requisiti essenziali specificati nel decreto e indicati al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 09/05/2003, n. 156 del Ministero Attività produttive.

L'autorizzazione già rilasciata con decreto 09/08/2005 del Ministero delle Attività Produttive, è revocata per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03964

Estensione dell'autorizzazione alla società ABICert S.a.S., in Ortona, a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione, limitatamente alle norme EN 15037-2-3:2011.

Con decreto del 22 marzo 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo ABICert S.a.S., con sede in Z.I. CUCULLO s.n.c. - 66026 ORTONA (CH), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21/04/1993, n. 246, l'Organismo ABICert S.a.S. è riconosciuto Organismo di Certificazione e Ispezione per la famiglia di prodotto di cui al mandato M100, limitatamente alle norme EN 15037-2-3:2011, specificate nel decreto ed ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 09/05/2003, n. 156 del Ministero Attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03979

Rinnovo dell'autorizzazione alla società CSI S.p.A., in Bollate, a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione, la famiglia di prodotto di cui ai mandati M/103-M/113.

Con decreto del 20 marzo 2012, della direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo CSI S.p.A., con sede in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (Milano), è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo CSI S.p.A. è riconosciuto Organismo di Certificazione, Ispezione, Prova per la famiglia di prodotto di cui ai mandati M/103-M/113, limitatamente alle norme, sistemi di attestazione e requisiti essenziali specificati nel decreto e indicati al comma 5 dell'art. 9 dello stesso d.P.R. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

Le autorizzazioni già rilasciate con decreti 8 giugno 2004, 29 aprile 2004, del Ministero delle attività produttive, sono revocate per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03980

Estensione dell'autorizzazione alla società CSI S.p.a., in Bollate, a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione, per la famiglia di prodotto di cui al mandato CEN M/103.

Con decreto del 21 marzo 2012, della direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo CSI S.p.a., con sede in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (Milano), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 21/04/1993, n. 246, l'Organismo CSI S.p.a. è riconosciuto Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova per la famiglia di prodotto di cui al mandato CEN M/103, limitatamente alle norme specificate nel decreto ed ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'art. 9 dello stesso d.P.R. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03981

Rinnovo dell'autorizzazione alla società CSI S.p.A., in Bollate, a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione, per le norme EN 12209 e EN 13241-1.

Con decreto del 20 marzo 2012, della direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo CSI S.p.A., con sede in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (Milano), è autorizzato a valutare la conformità di alcuni prodotti da costruzione alla direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo CSI S.p.A. è riconosciuto Organismo di Certificazione, Ispezione, Prova per la norma di prodotto EN 12209 e Laboratorio di prova per la EN 13241-1, limitatamente ai sistemi di attestazione e requisiti essenziali specificati nel decreto e indicati al comma 5 dell'art. 9 dello stesso d.P.R. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione già rilasciata con decreto 8 giugno 2004 del Ministero delle attività Produttive, è revocata per effetto del presente decreto.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03982

Estensione dell'autorizzazione alla società CSI S.p.a., in Bollate, a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione, limitatamente alle norme EN15102 e EN14716.

Con decreto del 21 marzo 2012, della direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo CSI S.p.a., con sede in via Lombardia, 20 - 20021 Bollate (Milano), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo CSI S.p.a. è riconosciuto Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova per la famiglia di prodotto di cui al mandato CEN M/121, limitatamente alle norme EN15102 e EN14716, specificate nel decreto, ed ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'art. 9 dello stesso d.P.R. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03983

Estensione dell'autorizzazione alla società CSI S.p.a., in Bollate, a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione, limitatamente alle norme EN 13950, 14190, 14246, 14353.

Con decreto del 21 marzo 2012, della direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo CSI S.p.a., con sede in via Lombardia, 20 - 20021 Bollate (Milano), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo CSI S.p.a. è riconosciuto Laboratorio di Prova per la famiglia di prodotto di cui al mandato CEN M/106, limitatamente alle norme EN 13950, 14190, 14246, 14353, specificate nel decreto, ed ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'art. 9 dello stesso d.P.R. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A03984

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto recante: «Furto di biglietti relativi a talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 7 aprile 2011).

L'autorità emanante dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel solo Sommario, alla pagina III, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi la seguente: «Ministero dell'economia e delle finanze».

12A04179

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-086) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00